

Publicato in Gazzetta il Decreto Aiuti. Le novità fiscali in sintesi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022 il [D.L. 50/2022 \(c.d. “Decreto Aiuti”\)](#). Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle principali novità fiscali.

[Articolo 2](#)
Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale

Il contributo straordinario, sotto forma di **credito d'imposta**, a favore delle imprese **non gasivore** per l'acquisto di gas, fissato nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del **25 per cento**.
Allo stesso modo, il contributo per le **imprese gasivore** è portato al **25 per cento** e quello per l'acquisto di **energia** (imprese non energivore) è rideterminato nella misura del **15%**.

[Articolo 3](#)
Credito d'imposta per gli autotrasportatori

Alle imprese esercenti **attività di trasporto** è riconosciuto un **contributo straordinario**, sotto forma di credito di imposta, nella misura del **28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022** per l'acquisto del **gasolio** impiegato in veicoli di **categoria euro 5 o superiore**.

[Articolo 14](#)
Superbonus: proroga per le unifamiliari

Per gli interventi effettuati su **unità immobiliari** dalle persone fisiche la detrazione del 110 per cento spetta anche per **le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (in luogo del 30 giugno prima previsto) siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo**, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

[Articolo 14](#)
Detrazioni edilizie e quarta cessione del credito

A seguito delle modifiche recentemente introdotte dal **D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia)**, è stata introdotta la possibilità, per le banche, di effettuare un'**ulteriore cessione** esclusivamente a favore dei propri **correntisti**, senza facoltà di ulteriore cessione. La disposizione viene nuovamente rivista prevedendo quanto segue: *“alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”*.

[Articolo 18](#)
Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina

Viene prevista l'istituzione di un **fondo per il riconoscimento di contributi a fondo perduto** a favore delle **piccole e medie imprese**, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti **requisiti**:
a) hanno realizzato negli ultimi due anni **operazioni di vendita di beni o servizi**, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con **l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale**;

b) hanno sostenuto un **costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre** antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) **incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019** ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;

c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) un **calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019**. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno definite le **modalità attuative** di erogazione delle risorse.

Articolo 21 Maggiorazione del credito imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 Per gli **investimenti in beni immateriali 4.0**, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 con "prenotazione") la misura del credito d'imposta è **elevata al 50 per cento**.

Le aliquote del **credito d'imposta "formazione 4.0"** del 50 per cento e del 40 per cento sono rispettivamente **aumentate al 70 per cento e al 50 per cento**, a condizione che le attività formative siano erogate dai **soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico** da adottare entro trenta giorni dal 18.05.2022 e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle competenze siano **certificati** secondo le modalità stabilite con lo stesso decreto ministeriale.

Articolo 22 Credito d'imposta formazione 4.0 Ai **lavoratori dipendenti**

– di cui all'**articolo 1, comma 121, L. 234/2021**, ovvero la cui **retribuzione imponibile**, parametrata su base mensile per tredici mensilità, **non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro** (maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima),
– che **non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo articolo 32**

Articolo 31 Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – e che **nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero contributivo** di cui al richiamato **comma 121** per almeno una mensilità, è **riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022**, una somma a titolo di **indennità una tantum di importo pari a 200 euro**. Tale indennità è riconosciuta in via **automatica**, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.

Articolo 32 Indennità una tantum per pensionati In favore dei **soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione,

– con **decorrenza entro il 30 giugno 2022**
– e **reddito personale assoggettabile ad Irpef**, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, **non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro**, l'Inps corrisponde d'ufficio, con la mensilità di luglio 2022, **un'indennità una tantum pari a 200 euro**.

L'**indennità di 200 euro** è riconosciuta anche:
– a **coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022** le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 D.Lgs. 22/2015 (**Naspi e DIS-COLL**),

– a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'**indennità di disoccupazione agricola** di competenza del 2021,

– ai **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** i cui contratti sono attivi alla data del 18.05.2022, iscritti alla Gestione separata e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 (**indennità erogata a domanda**),

– ai lavoratori che nel **2021** siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9, D.L. 41/2021 (**indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport**),

– ai **lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti** che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, a condizione che il reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 (**indennità erogata a domanda**),

Articolo **32** a
Indennità una tantum per altre categorie di soggetti

– ai **lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 (**indennità erogata a domanda**),

– ai **lavoratori autonomi, privi di partita Iva**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di **contratti autonomi occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 cod. civ. (**indennità erogata a domanda**).

Per tali contratti deve risultare per il 2021 **l'accredito di almeno un contributo mensile**, e i lavoratori devono essere **già iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata**,

– agli **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito nell'anno 2021 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata.

Ai **nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza** l'indennità di 200 euro è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente **almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31**, precedentemente richiamato.

Articolo **33**
Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi Viene istituito un **fondo per il riconoscimento di un'indennità a favore di lavoratori autonomi e professionisti** che non abbiano fruito delle indennità di cui ai precedenti articoli, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un **reddito**

complessivo non superiore all'importo stabilito dall'apposito decreto che sarà emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 50/2022.

Villani Rag. Savino